



COMUNE DI ALBIANO

FONDO DI SOSTEGNO PER I COMUNI DELLE AREE INTERNE
di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 24 SETTEMBRE 2020

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 04.12.2020)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE DI ALBIANO

ANNUALITÀ 2022

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 220 DI DATA 07/12/2023

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI DEL BANDO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 220 dd. 07/12/2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Albiano promuove la concessione, a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate in seguito, di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione.
2. L'intervento previsto da questo bando è finalizzato a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche avuto riguardo agli effetti economici avversi provocati sul tessuto economico locale dalla pandemia da Covid-19 e dall'impennata dei costi relativi alla spesa per utenze di energia elettrica.
3. Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (U.E.) n. 1303 del 17 dicembre 2013, e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.
4. L'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'articolo 1 comma 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m., assegnate a questo Comune con D.P.C.M. 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. il 4 dicembre 2020.
5. Il Comune di Albiano, di seguito denominato Comune, con la pubblicazione di questo Bando, intende provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri vincolanti per l'assegnazione e liquidazione dei fondi disponibili.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DEI BENEFICIARI

1. Possono risultare beneficiarie dell'intervento le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino **tutti i seguenti requisiti**:
 - a) si qualifichino come microimprese o piccole imprese, così come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e dal Decreto del MISE del 18/04/2005¹;
 - b) svolgano, alla data di presentazione della domanda ed attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Albiano, un'attività commerciale oppure un'attività artigianale²;
 - c) siano regolarmente costituite ed iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda oppure siano in via di costituzione;
 - d) non siano in stato di liquidazione o di fallimento oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e) siano titolari di partita IVA;
 - f) siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato (vedi articoli 4 e 5 del presente bando);
 - g) non abbiano debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Albiano al 31/12/2022. Non è considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i versamenti relativi;
 - h) rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i) abbiano avuto nell'anno 2022 un calo del fatturato rispetto al fatturato dell'anno 2019. Per le nuove

¹ Definizione di piccole e microimprese (art. 2 del Decreto del MISE).

1) nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa**, l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2) nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa**, l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 sono cumulativi, nel senso che devono sussistere entrambi.

² Le attività artigianali devono possedere le caratteristiche previste dall'art. 2 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 e dalla relativa normativa statale di settore (Legge 8 agosto 1985, n. 443) e devono essere iscritte alla sezione prima dell'Albo degli artigiani.

attività attivate dopo il 01/01/2019 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda, escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale, non è necessario tale requisito, non avendo un'intera annualità 2019 di fatturato di riferimento;

- j) abbiano sostenuto nel corso dell'anno 2022 un aumento della spesa per l'energia elettrica rispetto all'anno 2021. Per le nuove attività attivate dopo il 01/01/2022 ed in esercizio alla data di presentazione della domanda, escluse attività già preesistenti per le quali si sia solo trasformata la ragione sociale, non è necessario tale requisito, non avendo alcun riferimento rispetto le spese per energia elettrica per il periodo 2021.
2. Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.
 3. Per le imprese artigiane costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.
 4. Sono altresì ammessi al contributo in oggetto gli imprenditori agricoli³ che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h) o i) ed esercitino, sul territorio del Comune, attività di vendita, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
 5. Nella ripartizione del fondo sarà data priorità alle istanze presentate e ritenute ammissibili non beneficiarie per la misura già erogata relativamente alle annualità 2020 e 2021.

ART. 3 – NATURA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, di parte delle spese di gestione sostenute dalle imprese, come dettagliate al precedente art. 2, svolte attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Albiano nell'esercizio 2022.
2. Costituiscono spese di gestione ristorabili gli esborsi sostenuti dal **1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** per far fronte alle seguenti voci di costo:
 - a) locazioni immobiliari/canoni: per canoni di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo e adibito esclusivamente a sede operativa dell'attività nel Comune di Albiano (a pena di esclusione: allegare copia del contratto di locazione debitamente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate e attestazione e/o ricevuta di avvenuto pagamento dei relativi canoni);
 - b) utenze/telefono/riscaldamento: le spese devono essere concernenti l'unità operativa situata nel Comune di Albiano (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture riferite alla fornitura, dalle quali si evinca l'esatta ubicazione della fornitura medesima che dovrà necessariamente corrispondere all'unità operativa per la quale si chiede il presente contributo e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento);
 - c) spese relative alla gestione delle misure anti Covid: es. approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, sanificazione degli ambienti di lavori ecc. (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture e ricevuta di avvenuto pagamento);
 - d) spese per canoni utilizzo software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web e per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegne a domicilio (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture e ricevuta di avvenuto pagamento);
 - e) spese per promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori: es. materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc. (a pena di esclusione: allegare copia delle fatture e ricevuta di avvenuto pagamento);
3. Le spese di cui è richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentate da regolari fatture (o altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni), intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate/bonificate.
4. Non sono ammissibili autofatture, né il ristoro dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione affrontate. Le spese di cui trattasi non devono risultare ristrate con altro finanziamento pubblico o privato.

³ Solo per le imprese agricole che effettuano abitualmente attività di natura commerciale connesse all'attività agricola (es. mercato, punto vendita) – vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – FAQ-SNAI-29-1-2020.

ARTICOLO 4 – DOTAZIONI FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'anno 2022 è pari ad € 20.494,00, a valere sui fondi assegnati al Comune dal D.P.C.M. 24 settembre 2020.
2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto.
3. La quantificazione del contributo sarà effettuata in base al punteggio (punteggio massimo 100 punti) assegnato ad ogni richiedente secondo le modalità di seguito descritte:

Aumento delle spese per energia elettrica nel 2022 rispetto al 2021	
Aumento spese per energia elettrica fino al 10%	10 punti
Aumento spese per energia elettrica maggiori del 10% e minori o uguali al 20%	20 punti
Aumento spese per energia elettrica maggiori del 20% e minori o uguali al 30%	30 punti
Aumento spese per energia elettrica maggiori del 30%	40 punti
Nuove attività attivate dopo il 01/01/2022 per le quali non è possibile fare il raffronto	20 punti
Diminuzione del fatturato annuo 2022 rispetto al fatturato 2019	
Diminuzione del fatturato da 0,01% al 5%	5 punti
Diminuzione del fatturato maggiore del 5% e fino al 15%	15 punti
Diminuzione del fatturato maggiore del 15%	30 punti
Nuove attività attivate dopo il 01/01/2019 per le quali non è possibile fare il raffronto	20 punti
Ammontare di spese di gestione 2022 documentate ai fini del contributo	
Spese di gestione minori o uguali ad € 5.000,00	5 punti
Spese di gestione maggiori di € 5.000,00 e minori o uguali ad € 10.000,00	10 punti
Spese di gestione maggiori di € 10.000,00	20 punti
Beneficiari che non hanno avuto accesso ai fondi DPCM 24/09/2020 delle annualità precedenti	
Beneficiari che non hanno avuto accesso ai fondi DPCM 24/09/2020 delle annualità precedenti	10 punti

4. Al fine di utilizzare completamente le risorse disponibili, il valore economico del punto sarà ottenuto dividendo il totale delle somme disponibili (€ 20.494,00) per la somma del totale dei punteggi assegnati ai richiedenti. Una volta ottenuto il valore in euro di 1 punto, ad ogni richiedente sarà assegnato un contributo pari al punteggio ottenuto (valore 1 punto per numero punti ottenuti = valore complessivo contributo).
5. Il contributo concedibile ad ogni impresa prenderà in considerazione i vincoli in materia di aiuti di Stato (vedi articolo 5 del presente bando).
6. I contributi verranno assegnati ai primi 15 della graduatoria di merito.
7. Sull'importo assegnato saranno effettuate le eventuali trattenute fiscali di legge.

ARTICOLO 5 – CONVENZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

1. A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 D.P.C.M. 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del Regolamento (U.E.) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). È esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per la categoria.
2. Per rendere applicabili gli ambiti di applicazione di cui al comma precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni ed alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente

il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017. Il Comune assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.), in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del R.N.A. adottato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria. In caso di aiuti ad aziende del settore agricolo, verrà utilizzato il sistema interoperativo SIAN, con i vincoli pertinenti.

3. I regimi “de minimis” prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Regolamento (U.E.) 1407/2013 stabilisce che un massimale di € 200.000,00, concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari, debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, per “impresa” si intende *“qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento”*; la Commissione Europea sottolinea che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *“tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità, debbono essere considerate un'impresa unica”*. Ai fini del Regolamento europeo applicabile dunque, per “impresa unica” si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
4. Da ricordare infine che, per stabilire il momento della concessione degli aiuti “de minimis”, ai fini del calcolo del massimale ed in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data della sua effettiva erogazione; ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione “esercizio finanziario”, con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento, e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile, ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
5. È ribadito che gli aiuti in “de minimis” sono concedibili solo se “trasparenti”, ovvero per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lorda.
6. Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente) e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, etc.), oltre alle funzioni di controllo, il R.N.A. ed il Registro equivalente per il settore agricolo, rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio, non richiamate espressamente.
7. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia di aiuto di cui al presente bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 29 dicembre 2023.**
2. La domanda ed i relativi allegati dovranno essere presentati mediante posta elettronica certificata (PEC) al Comune all'indirizzo certificata@pec.comune.albiano.tn.it.
3. La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione può avvenire in forma digitale od olografa.
4. La domanda di contributo dovrà essere corredata di:
 - documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo;
 - copia del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - copia della visura camerale con la situazione dell'azienda richiedente al 31/12/2022;
 - documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società.
5. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA, non cumulabile per più attività.
7. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.
8. Saranno ritenute irricevibili le domande:
 - pervenute oltre il termine sopra indicato;
 - pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate;
 - non redatte secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando;
 - prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
 - prive della documentazione obbligatoria sopra elencata.
9. La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme di cui al comma 2.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, la presentazione della domanda di contributo sarà intesa, anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, quale preventiva accettazione del medesimo, ove concesso, nella misura determinata dall'Amministrazione, e da calcolare compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti "de minimis" di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7 – ITER DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:
 - A. Verifica di ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento del Comune procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda contenente l'attestazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, redatta in conformità all'allegato A del presente bando, e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento d'identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili.
 - B. Individuazione dei beneficiari

Il Responsabile del Procedimento, dopo aver stilato l'elenco delle istanze ammissibili, procede al calcolo dei punteggi da assegnare ad ogni domanda e, sulla base di questo, al calcolo del valore del punto ed al calcolo dell'importo concedibile ai sensi dell'art. 4 e 5 del presente bando.

2. Nel corso della procedura istruttoria il Responsabile del Procedimento potrà richiedere integrazioni o ulteriori chiarimenti rispetto ad elementi formali mancanti nella documentazione presentata. Tale richiesta determinerà l'interruzione dell'iter di valutazione fino alla consegna dei documenti richiesti con conseguente posposizione del termine per la conclusione della valutazione stessa. Non è considerato elemento formale per il quale può essere richiesta un'integrazione nella fase istruttoria della domanda la mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente.
3. L'istruttoria delle domande di contributo si conclude mediante l'approvazione formale da parte del Comune della graduatoria di merito che riporta l'esito della valutazione effettuata per ciascuna domanda. La graduatoria riporterà l'elenco complessivo delle domande presentate con il relativo esito della procedura valutativa.
4. I provvedimenti riportanti gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul sito del Comune, salve le ulteriori pubblicazioni dovute per legge. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice Unico di Progetto" (C.U.P.), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del contributo si obbliga a:
 - produrre ai fini dell'istruttoria, del controllo e del monitoraggio da parte del Comune ogni atto o documento richiesto e fornire ogni informazione relativa all'iniziativa oggetto della domanda di aiuto;
 - riportare il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) attribuito dal Comune in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del C.U.P. o per altri documenti in cui il C.U.P. non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il C.U.P. con aggiunta manuale sulla fattura, ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
 - archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare al contributo;
 - rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
 - produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
 - rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ, CONTROLLI, MONITORAGGI E REVOCHE

1. Il Comune provvederà a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "amministrazione trasparente".
2. La documentazione relativa alle istanze presentate dai beneficiari mediante le domande di contributo e di pagamento, saranno oggetto di verifica a campione da parte del Comune e dagli enti di vigilanza preposti (Agenzia per la coesione territoriale) anche con visite in loco presso la sede aziendale.

3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.
4. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

1. Il presente bando ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Cavallari. È sempre possibile richiedere informazioni o copia dei documenti elaborati nel corso delle varie fasi relative alle procedure di ammissione, concessione e liquidazione del contributo previsto, inviando una richiesta mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: certificata@pec.comune.albiano.tn.it, n. di telefono 0461/689623.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento a quanto previsto dal REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – GDPR 2016/679 (di seguito Regolamento) che stabilisce le norme relative *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore in qualità di rappresentante legale del predetto ente mentre il preposto al trattamento dei dati per questo specifico bando è la dott.ssa Elisa Cavallari.
3. Il trattamento di tutti i dati raccolti e conservati dal Comune saranno improntati ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, alla liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della conservazione nonché di minimizzazione dei dati (art.5) e della loro protezione (art.25).
4. I dati sono trattati con finalità esclusiva e per il tempo necessario per dare corso alla procedura di selezione ed eventuale finanziamento delle domande di contributo di cui al presente bando ed al termine saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia contabile, fiscale, civilistica e penale e per l'espletamento degli obblighi di legge e finalità amministrative.
5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per quelle ausiliarie e connesse (es. attività di controllo). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta di valutazione della domanda e quindi non è necessario un consenso espresso al trattamento dei dati personali.
6. I dati saranno trattati dal personale dipendente del Comune o da soggetto terzo ma da quest'ultimo incaricato e specificatamente istruito e autorizzato per le esigenze del procedimento ed ai conseguenti adempimenti derivanti dagli obblighi fiscali e legali sia tramite strumenti elettronici che mediante supporti cartacei idonei atti a garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali.
7. Il periodo di conservazione dei dati personali sarà quello previsto dal mantenimento degli obblighi di mantenimento della destinazione finale del bene oggetto di finanziamento che decorre dalla data di liquidazione.
8. Il richiedente potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento tra cui chiedere l'accesso ai suoi dati (art.15), richiederne la rettifica o l'integrazione (art.16), richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). In questo caso il titolare comunicherà a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali, le rettifiche o le cancellazioni del trattamento effettuato e se richiesto comunicherà i nominativi di tali destinatari. In ogni momento è possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo.

ARTICOLO 12 – RICORSI

1. Le deliberazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Albiano e ne è data diffusione.

ARTICOLO 14 – ALLEGATI

Allegato A – fac simile domanda di ammissione al contributo